


VADEMECUM sul DEPOSITO degli ATTI PENALI DAL 20/07/2023

Il DM 18/7/23 in GU il 18/7/23 in vigore dal 19/7/23 dispone:

- 1) **l'obbligatorietà** del deposito mediante PDP dei 103 atti indicati nel DM 4/7/23 in GU 5/7/23 è **rinvitata** e decorre quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
- 2) sino a quella data, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è **possibile, in via sperimentale**, il deposito da parte dei difensori dei 103 atti elencati nell'articolo 1 del DM 4/7/23 **anche mediante PDP** telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

L'art. 87 D.lgs. 150/22 dispone al **co 6-quinquies**. **Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.**

Atti di cui all'art. 87 co 6-bis: memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale.

Atti di cui all'art. 87 co 6-ter: gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis. Cioè i 103 atti del DM 4/7/23.

Art. 87-bis D.lgs. 150/22 (DEPOSITO VIA PEC) dispone: per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati **diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter** del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

Sintetizzando:

	ATTI	DEPOSITO CARTACEO	DEPOSITO PEC	DEPOSITO PDP
1	103 atti di cui al D.M. 4/7/23	Sì fino a nuovo DM	NO! Inammissibile	Sì in via sperimentale
2	Nomine/rinunce o revoche, Querele e Denunce, Memorie 415- bis cpp., Opposizione 410 cpp	NO! inammissibile	NO! inammissibile	Sì esclusivamente
3	Altri atti non espressamente indicati nel D.M. 4/7/23	Sì	Sì	NO!